

**REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI ANNO 2023**

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2023

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI

Con riferimento alla Revisione ordinaria delle partecipazioni delle società partecipate per anno 2023 di cui all'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, si provvede a relazionare sull'attività svolta in applicazione delle indicazioni ivi contenute, con particolare riferimento all'attuazione delle azioni di razionalizzazione da porre in atto.

Il piano di revisione ordinario delle partecipazioni 2023, per le motivazioni ampiamente illustrate nell'ambito dello stesso, può essere così sintetizzato:

1. mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

1	EGEA S.p.a.	quota dello 0,051%	Mantenimento senza interventi
2	Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.a.r.l.	quota dello 0,07%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.	quota dello 0,4608%	Mantenimento senza interventi.
4	S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.	quota del 0,934%	Mantenimento senza interventi
5	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.	quota dello 0,84%	Mantenimento senza interventi
6	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi s.p.a.	quota del 2,24%	Mantenimento senza interventi

Si evidenzia che vi è una società che versa in situazioni economico-finanziarie tali da determinare effetti per il bilancio finanziario dell'Ente al fine dell'iscrizione in bilancio degli accantonamenti di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016 (ex articolo 1, comma 550 e seguenti della Legge 147/2013), precisando al contempo non sono stati effettuati aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate (art.14, comma 5, D.Lgs. n.175/2016).

La società EGEA S.p.A., con PEC del 26/07/2023, comunicava di aver depositato in data 22/06/2023 presso la competente Camera di Commercio, istanza per l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII", e che al contempo gli organi sociali avevano ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato della CNC e, dall'altro, di una possibile partnership.

La medesima società, a seguito sentenza di omologa del Tribunale di Torino del 28/06/2024 degli accordi di ristrutturazione del gruppo, ha approvato in data 29/07/2024 i bilanci di esercizio 2022 e 2023, trasmessi al nostro ente con PEC del 29/08/2024, che evidenziavano delle perdite.

La società EGEA S.p.A. in qualità di holding capogruppo di un gruppo di società ad essa collegata, sulle quali esercita direzione e controllo, ha anche approvato i bilanci consolidati 2022 e 2023.

Ai sensi del combinato disposto degli art.4 e 20 del D.Lgs. n.175/2016 deve essere pertanto

verificato il permanere o meno della sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni per dichiarare il mantenimento o la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del citato art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016 occorre inoltre contestualmente determinare la misura dell'accantonamento che deve essere tempestivamente effettuato sul bilancio finanziario dell'Ente. L'importo determinato deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento adottato in data odierna, nella medesima seduta consiliare, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno 2023, precisando che in dipendenza dell'approvazione e dell'omologazione da parte del tribunale di Asti del predetto Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite.

Tutti gli organismi hanno approvato i bilanci d'esercizio 2023 entro i termini previsti dalla legge, ove la società EGEA S.p.A. ha contestualmente approvato anche il bilancio 2022, a seguito della omologazione degli Accordi di Ristrutturazione da parte del Tribunale.

Per le società facenti parte del perimetro di consolidamento e che hanno approvato il bilancio di esercizio si evidenzia, che, ad eccezione della società EGEA S.p.A, le stesse hanno conseguito il pareggio o un risultato positivo di bilancio e le relative risultanze sono confluite nel Bilancio finanziario del nostro Ente.

Si sottolinea infine che il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.